



TRIBUNALE DI SCIACCA
Cancelleria Esecuzioni / Procedure Concorsuali

Sciacca giovedì 12 marzo 2020

OGGETTO: COVID 19

*Alla c.a. Delegati alle vendite, Custodi
Procedure Esecutive
Tribunale di Sciacca*

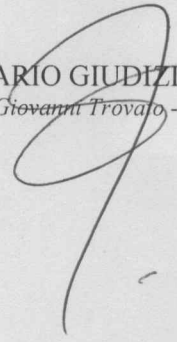
Via mail



Si Trasmette provvedimento/ linea Guida dei G.D. relativo alle procedura pendenti
avanti questo Tribunale

Grazie

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Trovato -



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación

En la Ciudad de México, D.F., a los _____ de _____ de 20__.

Sección de _____

Por el presente se hace saber a usted que el día _____ de _____ de 20__ se celebró la audiencia pública de _____ en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala de Pleno, para el señalamiento de _____.

Se acordó _____

Se le hace presente que el día _____ de _____ de 20__ se celebró la audiencia pública de _____ en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala de Pleno, para el señalamiento de _____.

Se acordó _____

Se acordó _____

Por el presente se hace saber a usted que el día _____ de _____ de 20__ se celebró la audiencia pública de _____ en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala de Pleno, para el señalamiento de _____.





TRIBUNALE DI SCIACCA

Il Giudice dell'Esecuzione,

visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, nonché da ultimo il Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020 e il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;

Rilevato che il Decreto dell'8.03.2020 n. 11, all'art. 1 c. 1 prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*, mentre al comma 2 prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"*;

Che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1 così recita: *"Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute..."*, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;

rilevato, inoltre, che mentre le disposizioni contenute nel D.L. 11/2020 avevano efficacia dal 9 a 22 marzo 2020, quelle contenute nel DPCM sopra citato sono efficaci dal 10 marzo al 3 aprile 2020;

che la ratio sottesa ai provvedimenti in questione deve accompagnare, per il giudice dell'Esecuzione, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico

con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione;

ritenuta quindi la necessità di definire delle regole e delle linee guida al fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenere sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita;

DISPONE

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

Sono rinviate a data successiva al 31 maggio 2020 tutte le udienze fissate ex art. 569 c.p.c. in quanto attività non connotate dai caratteri di urgenza. Devono ritenersi conseguentemente differiti i termini processuali collegati all'udienza _____ in _____ questione. I custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento _____ per _____ accedere al _____ beneficio. Il Giudice valuterà l'ammissibilità della istanza con apposito atto e fissa l'udienza dopo il 31 maggio, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico richiedere, ottenere e

valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- Sino alla data del 31 maggio 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.

- I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario valgono le cautele applicate e previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del **31.05.2020**, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notificherà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

- il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

4.1 VENDITE FISSATE FINO AL 3 APRILE 2020

Nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate, a prescindere dalla tipologia di vendita¹, sono sospese fino alla **data del 3 aprile 2020**.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel *periodo cuscinetto* sopra indicato vanno intesi come differiti.

Ne consegue, pertanto, su richiesta dell'offerente la restituzione delle cauzioni già depositate. In difetto l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata.

Tali effetti conseguono direttamente dall'emanazione del presente provvedimento, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Per l'effetto, si dispone quanto segue:

a. differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 3 aprile 2020 mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *“vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione”*;

b. comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

c. il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono esonerati dall'obbligo di recarsi presso le sale asta o negli studi professionali per dare corso alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte e per la restituzione delle cauzioni versate;

¹ Per le vendite che vengono celebrate in modalità telematica “pura” o in modalità “asincrona” anche mobiliare, tale soluzione si spiega, oltre che per esigenze di uniformità, alla luce dell'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato - specie se inteso (in linea con le esigenze sottese alla scelta del modello telematico) su scala nazionale - dovuta all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto.

d. le predette attività dovranno essere differite dal professionista delegato ad una data successiva, una volta cessata l'efficacia delle disposizioni restrittive sopra citate;

e. il delegato avrà cura di assicurare la massima pubblicità alla revoca dell'esperimento di vendita già fissato e al differimento delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto e di restituzione delle cauzioni, in modo che tali misure siano portate a conoscenza degli offerenti interessati;

f. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 3 aprile 2020 (compreso), a mente dell'art. 1, cit., ***sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.***

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 23 marzo.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

4.2. VENDITE GIA' FISSATE SINO AL 31 MAGGIO 2020

Per le vendite miste fissate successivamente al 3 aprile 2020, si dispone:

a. il differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati a data successiva al 31 maggio 2020 mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati

nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione";

b. la comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

c. il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire, in sala aste o presso lo studio del professionista a ciò autorizzato, la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

d. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

Il Giudice dell'Esecuzione continuerà ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e

limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE

Si dispone che le udienze di approvazione del pdr già fissate saranno rinviate a dopo il 31 maggio 2020.

Si manda alla Cancelleria per la diffusione massima del presente provvedimento, anche mediante deposito massivo in tutti i fascicoli delegati o in cui è già stato nominato il custode.

Sciacca, 12 marzo 2020

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Valentina Stabile

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Grazia Scaturro

business per nuovo presidente, l'arrivo a Washington, dove negli ultimi

giorni

A PROGETTO DI RIFORMAZIONE

Si discute che la riforma di governo del paese, che si

trova a capo di 21 maggio 1970

2. Il primo dei 10 punti per la riforma del paese

novembre, anche se non è ancora in fase di

lavoro in un certo numero di

giorni, 18 marzo 1970

Il primo dei 10 punti

Donna / 100

Il primo dei 10 punti

Donna / 100